

## STATUTO

### IL VITICCIO ASSOCIAZIONE CULTURALE NO PROFIT

Art.1) (Denominazione e sede) L'organizzazione di promozione culturale denominata IL VITICCIO Associazione Culturale assume la forma giuridica di associazione apartitica e aconfessionale. L'associazione ha sede in un locale presso l'abitazione dell'Sig. Antonio Gualandi in Via Castellationmaraldo 39 a Modena. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art.2) L'associazione ha durata illimitata

Art.3)(Statuto)L'organizzazione culturale "IL VITICCIO ASSOCIAZIONE CULTURALE NO PROFIT" è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art.4)(Efficacia dello statuto)Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Art.5)(Interpretazione dello statuto)Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art.6) (Finalità) L'associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale avendo come scopo la promozione di attività culturali in Italia e all'estero, la promozione del territorio locale,nazionale e internazionale,favorendo lo sviluppo tra i soci e tra i cittadini in genere di iniziative destinate alla loro formazione personale,culturale e sociale tramite l'utilizzo di tutti i mezzi di informazione possibili.

Per raggiungere detto scopo l'associazione si propone di svolgere le seguenti attività::

- istituire e gestire corsi di introduzione,formazione e aggiornamento in campo culturale.
- organizzare gruppi di lavoro su tematiche di natura culturale,trans culturale ed espressione artistica;
- svolgere a fini non lucrativi manifestazioni,convegni,dibattiti,seminari e ricerche di ogni tipo per il raggiungimento e la diffusione degli obiettivi culturali associativi di cui all'Art.6
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione a fini non lucrativi di manifestazioni,corsi,seminari ,incontri e la fornitura di servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali.
- favorire la nascita di enti e gruppi che ,anche per singoli settori,si propongono scopi analoghi al proprio,favorendo la loro attività',collaborando con essi tramite gli opportuni collegamenti,favorendo la loro adesione all'associazione.

- collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni coi quali ritenga utile avere collegamenti.

L'associazione potrà inoltre ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da destinare ai fini dell'associazione stessa da enti pubblici o privati, locali, nazionali o internazionali sia a fondo perduto oppure offrendo la partecipazione agli eventi culturali promossi o la consulenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività. L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Emilia Romagna.

Art.7) (Ammissione) Sono aderenti dell'organizzazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'organizzazione e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

Nell'associazione si distinguono i soci fondatori e i soci ordinari.

Sono soci fondatori quelli risultanti dall'atto costitutivo.

Il rapporto associativo è unico per tutte le figure dei soci indipendentemente dal tipo. Viene esclusa qualsiasi forma di temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Art.8) (Diritti e doveri degli aderenti) Per essere ammesso a socio bisogna presentare la domanda al consiglio direttivo e versare la quota di iscrizione deliberata di anno in anno dal consiglio stesso.

Sull'ammissione a socio il consiglio direttivo delibera con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti.

Le decisioni del consiglio direttivo sono inappellabili e non necessitano di motivazione.

Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di:

eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

tutti gli associati o partecipanti maggiori d'età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti ;

essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge;

prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali.

Ogni socio maggiore di età ha diritto ad un voto indipendentemente dal valore o dal numero delle quote associative medesime.

Gli aderenti all'organizzazione hanno il dovere di:

rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;

svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;

versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

Art.9) (Perdita della qualifica di socio) La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'aderente all'organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, che commette azioni pregiudizievoli agli scopi o al patrimonio dell'associazione, che non versa la quota associativa per un anno consecutivo, che viola in modo persistente gli obblighi statutari.

può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Art.10) (Gli organi sociali) Sono organi dell'associazione:

a) L'assemblea dei soci ordinari

Il consiglio direttivo

Il presidente

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art.11)(L'assemblea ) L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'organizzazione ed è l'organo sovrano.L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione e per la nomina e la revoca dei liquidatori. in cui e' richiesto il voto favorevole di due terzi dei soci presenti in assemblea per modificare lo statuto dell'associazione,per deliberare lo scioglimento dell'associazione

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Le deliberazioni prese con l'osservanza delle norme dello statuto e della legge sono vincolanti anche per la minoranza,salvo il diritto di recesso dei singoli soci.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'assemblea ordinaria e' convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e su quant'altro di sua competenza.

Art.12) (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea deve:

- approvare il conto consuntivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- eleggere e revocare il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- L'assemblea nomina un presidente ed un segretario in carica per un anno
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

Art.13)(Convocazione) L'assemblea e' convocata dal consiglio direttivo e si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione

Art.14) (Assemblea ordinaria) L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 15)\*(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

Art.16)\*(Consiglio Direttivo)

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione e cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria della medesima.

Opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il consiglio direttivo è formato da un numero dispari di 3 componenti, eletti dall'assemblea tra gli aderenti, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per 5 mandati.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il consiglio direttivo è composto da soli tre membri esso è

validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti il Consiglio.

Art.17)\*(Il Presidente) Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno ed in giudizio nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie ed ha l'uso della firma sociale

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Le convenzioni tra l'organizzazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il presidente può conferire sia ai soci che ai terzi procure speciali o ad negotia per determinati atti o categorie di atti, dopo l'approvazione del consiglio direttivo.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.



Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Art.18)(Risorse economiche)Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:  
contributi degli aderenti e/o di privati;  
ogni bene mobile e immobile che diverrà proprietà dell'associazione  
eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio  
contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;  
contributi di organismi internazionali;  
donazioni e lasciti testamentari;  
rimborsi derivanti da convenzioni;  
entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio;  
ogni altro tipo di entrate ammesse dalla Legge 266/91;  
La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile. È ammesso il trasferimento per causa di morte agli eredi dietro loro esplicita richiesta.

Art.19)(I beni) I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

Art. 20)(Divieto di distribuzione degli utili)L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 21)(Proventi derivanti da attività marginali) I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione;

L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi della L. 266/91;

Art.22)(Bilancio)I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali L'associazione chiude l'esercizio sociale il 31 Dicembre di ogni anno.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

L'assemblea dei soci, qualora lo ritenga opportuno, potrà nominare un collegio di tre revisori dei conti che durerà in carica quanto il consiglio direttivo. Al collegio spetterà la vigilanza sulla contabilità e sull'amministrazione dell'associazione.

I bilanci o i rendiconti verranno inviati ai soci mediante posta elettronica 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione.

Ciascun socio può richiedere in qualsiasi momento copia del bilancio o del rendiconto approvato.

Art.23)(Convenzioni) Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Art.24)(Dipendenti e collaboratori) Il consiglio direttivo avrà facoltà di emettere un regolamento per l'attività dell'associazione, ovvero più regolamenti per singoli settori di attività.

Del pari il consiglio direttivo potrà nominare anche tra non soci comitati scientifici e specialistici anche per singole discipline.

L'organizzazione può giovare dell'opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dalla L. 266/91.

I rapporti tra l'organizzazione ed i collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Art.25)\*(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

Gli aderenti all'organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91

Art.26)(Responsabilità della organizzazione) L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art.27(Assicurazione dell'organizzazione)L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

Art. 28)\*(Scioglimento e devoluzione del patrimonio) Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione,l'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

I beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale. Sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3,comma 190 della legge 23 Dicembre 1996.

Art.29)(Disposizioni finali) Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.





